

Emanato con D.R. n. 4690 del 27.09.2018 come modificato dal D.R. n. 3242 del 01.08.2019

Publicato in albo web il 01.08.2019 – in vigore dal 16.08.2019 – a cura del Servizio Internazionalizzazione – Area Didattica e Internazionalizzazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI *VISITING PROFESSOR* E *VISITING RESEARCHER*

INDICE

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Determinazione degli importi erogabili e cofinanziamento
- Art. 4 Procedimento di attivazione della posizione
- Art. 5 Nomina
- Art. 6 Rimborso spese, compenso e contributo finanziario
- Art. 7 Diritti e obblighi connessi alla posizione
- Art. 8 Anagrafe dei *visiting professor* e dei *visiting researcher*
- Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento delle posizioni di *visiting professor* e *visiting researcher*, come definite all'articolo 2, riconoscendone l'importanza e il ruolo onde favorire lo sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) *Visiting professor*: un professore o uno studioso di elevata qualificazione scientifica, appartenente a istituzioni straniere pubbliche o private di formazione superiore e di ricerca, invitato a svolgere presso l'Ateneo cicli di lezioni o di seminari, anche nell'ambito di un insegnamento ufficiale, per un minimo di dieci ore nell'arco di almeno cinque giorni lavorativi anche non consecutivi.
 - b) *Visiting researcher*: un ricercatore o uno studioso di elevata qualificazione scientifica, appartenente a istituzioni o enti stranieri, pubblici o privati, di formazione superiore e di ricerca, invitato a svolgere attività di ricerca presso una struttura dell'Ateneo nell'arco di un periodo continuativo minimo di un mese.
 - c) Struttura: dipartimento, scuola, centro di Ateneo che propone di ospitare il *visiting professor* o il *visiting researcher*.

Articolo 3 – Determinazione degli importi erogabili e cofinanziamento

1. Annualmente il consiglio di amministrazione stabilisce l'importo massimo erogabile ai *visiting professor* e ai *visiting researcher*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, nonché l'importo massimo dell'eventuale cofinanziamento da assegnare alle singole strutture.
2. Le richieste di cofinanziamento da parte delle strutture sono valutate dal consiglio di amministrazione semestralmente, secondo un calendario stabilito dagli uffici competenti.
3. Qualora le proposte di cofinanziamento superino la disponibilità di bilancio, il consiglio di amministrazione provvede a definire una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
 - a) notorietà internazionale dello studioso invitato;
 - b) richiesta avanzata congiuntamente da più di una struttura;
 - c) presenza in più percorsi di studio dell'insegnamento offerto.

Articolo 4 – Procedimento di attivazione della posizione

1. Il consiglio della struttura ospitante individua, su proposta di un docente della stessa, con apposita delibera, gli studiosi a cui conferire la posizione di *visiting professor* e *visiting researcher*.

2. Detta delibera contiene:

- a) le generalità dello studioso per il quale si intende attivare la posizione, e l'istituzione o l'ente di provenienza;
- b) l'eventuale accordo vigente con l'istituzione o l'ente di provenienza a supporto della richiesta;
- c) il *curriculum vitae* dello studioso e ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del suo profilo didattico e scientifico;
- d) il piano didattico-scientifico delle attività da svolgere:
 - d1) nel caso di *visiting professor*, il piano indica:
 - il corso di studio o di dottorato nell'ambito del quale si svolge l'attività formativa dello studioso;
 - la pertinenza del piano didattico-scientifico con il manifesto degli studi e con il calendario accademico;
 - la coerenza del profilo professionale dello studioso con il settore scientifico-disciplinare di riferimento della materia di insegnamento;
 - d2) nel caso di *visiting researcher*, il piano indica:
 - il titolo e un'eventuale breve descrizione del progetto di ricerca che è chiamato a svolgere presso la struttura ospitante;
 - la coerenza della qualificazione scientifica dello studioso con le attività di ricerca della struttura e con l'oggetto della ricerca;
- e) la durata dell'attività didattica o di ricerca e il periodo di permanenza presso l'Ateneo. Nel caso di *visiting researcher* di nazionalità extra UE, la delibera specifica se l'attività di ricerca ha durata superiore a tre mesi. In tal caso l'ufficio competente attiva la procedura di accoglienza prevista dalla normativa italiana vigente;
- f) il docente dell'Ateneo, afferente alla struttura, referente per le attività del *visiting professor* o del *visiting researcher*;
- g) il costo complessivo previsto, comprensivo dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo.

4. Nella delibera di cui al comma 2, la struttura ospitante:

- a) può stanziare eventualmente (anche in collaborazione con altre strutture) le risorse finanziarie per l'attivazione della posizione, parte delle quali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può essere costituita da un cofinanziamento dell'Ateneo, secondo quanto previsto all'articolo 6;

- b) deve garantire una postazione di lavoro e mettere a disposizione le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività prevista;
 - c) deve verificare e garantire le coperture assicurative previste dalla normativa vigente connesse alle specifiche attività previste dal piano didattico-scientifico (es. accesso ai laboratori, utilizzo di apparecchiature, etc.);
 - d) deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro.
5. La delibera di cui al comma 2 è trasmessa al rettore per il conferimento del titolo di *visiting professor* e di *visiting researcher* e la sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 5.
6. In caso di richiesta di cofinanziamento ai sensi del comma 3, lettera a), la delibera è altresì trasmessa al consiglio di amministrazione per le determinazioni di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 5 – Nomina

1. Verificate le condizioni indicate nel presente regolamento, il titolo di *visiting professor* e di *visiting researcher* viene conferito dal rettore con proprio provvedimento, eventualmente sentite le competenti Commissioni – rispettivamente Commissione Relazioni Internazionali per i *visiting professor* e Commissione Ricerca e Trasferimento Tecnologico per i *visiting researcher*.
2. All'inizio dell'attività il rettore sottoscrive un apposito accordo con lo studioso a favore del quale è attivata la posizione.
3. L'accordo di cui al comma 2 specifica:
 - a) il tipo di attività da svolgere. Nel caso di docenza vengono indicati, inoltre, il corso di studio o di dottorato nell'ambito del quale si svolge l'attività formativa e il numero di ore di docenza;
 - b) la durata dell'attività. Nel caso di docenza vengono specificate anche le eventuali sessioni di esame alle quali lo studioso partecipa;
 - c) l'importo dell'eventuale contributo finanziario nonché, per il *visiting professor*, dell'eventuale compenso e le modalità della loro erogazione;
 - d) le clausole sulla copertura assicurativa e sulle norme di sicurezza.
4. I titoli di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Genova.

Articolo 6 – Rimborso spese, compenso e contributo finanziario

1. Al *visiting professor* e al *visiting researcher* può spettare, nei limiti stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione e per delibera del dipartimento, il rimborso delle spese

documentate di viaggio e alloggio. Con le stesse modalità e limiti, al *visiting professor* può altresì essere riconosciuto un compenso, comprensivo delle ritenute e degli oneri a carico dell'Ateneo e del percettore, da erogarsi a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. È data facoltà alle strutture di coprire su proprie voci di bilancio l'importo aggiuntivo, rispetto a quello massimo stabilito dal consiglio di amministrazione, eventualmente erogato al *visiting professor* e al *visiting researcher*.
3. Nel caso di cofinanziamento da parte dell'Ateneo, la quota riconosciuta, nei limiti stabiliti all'articolo 3, comma 1, viene trasferita alla struttura ospitante.
4. Il contributo finanziario è da intendersi al lordo degli oneri finanziari previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Diritti e obblighi connessi alla posizione

1. Il *visiting professor* o il *visiting researcher* è tenuto all'adempimento delle attività previste dal piano didattico-scientifico concordato nonché al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico dell'Ateneo.
2. Al termine dell'attività il *visiting professor* o il *visiting researcher* presenta alla commissione relazioni internazionali una breve relazione su quanto svolto, sottoscritta anche dal docente referente della struttura ospitante.
3. In caso di sopravvenuta impossibilità a svolgere la visita, il *visiting professor* o il *visiting researcher* è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Nel caso in cui la struttura ospitante avesse già ricevuto il relativo cofinanziamento, provvede alla sua immediata restituzione all'Ateneo, al fine di consentire l'approntamento delle necessarie procedure per una eventuale riallocazione delle risorse liberatesi.
4. Il *visiting professor* può far parte delle commissioni di esami di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
5. Il *visiting professor* e il *visiting researcher* possono partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del consiglio della struttura ospitante per l'intero periodo della loro permanenza.

Articolo 8 – Anagrafe di *visiting professor* e *visiting researcher*

1. Al fine di favorire la trasparenza e la valutazione, il competente ufficio dell'Ateneo costituisce e tiene aggiornata un'anagrafe di *visiting professor* e di *visiting researcher*, pubblicata sul sito web dell'Ateneo, contenente le informazioni essenziali riguardanti le attività svolte.

Articolo 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. In caso di conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 240/2010 si applica quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.